

DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2013
43/2013/R/EEL

APPROVAZIONE DI PROGETTI PILOTA RELATIVI A SISTEMI DI ACCUMULO DA REALIZZARSI SULLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, RIENTRANTI NEL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA E DIFESA 2012-2015

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n.290 (di seguito: legge 290/03);
- decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 199/11, (di seguito: TIT), che reca le disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2012-2015;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 288/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 288/2012/R/eel);
- la Determinazione 9 ottobre 2012, n. 8/12 del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità (di seguito: determinazione 8/12), recante "Presentazione delle istanze di ammissione dei progetti pilota relativi ai sistemi di accumulo al trattamento incentivante di cui al comma 1.5 della deliberazione 12 luglio 2012, 288/2012/R/eel";
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento adottato dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
- il Piano di Sviluppo 2011 di Terna, (di seguito: Piano di Sviluppo 2011);
- il Piano di Sviluppo 2012 di Terna, proposto per approvazione al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE), ai sensi del decreto legislativo 93/11 (di seguito Proposta di Piano di Sviluppo 2012);
- la comunicazione del MSE a Terna e all'Autorità del 2 ottobre 2012 (prot. Autorità 30620 del 4 ottobre 2012), avente ad oggetto "Programma per l'adeguamento e il miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico 2012-2015" (di seguito: comunicazione 2 ottobre 2012);

- la comunicazione del MSE a Terna e all’Autorità del 22 ottobre 2012 (prot. Autorità 33385 del 23 ottobre 2012), avente ad oggetto “Programma di sperimentazione dei sistemi di accumulo” (di seguito: comunicazione 22 ottobre 2012);
- la comunicazione di Terna al MSE e all’Autorità del 12 novembre 2012 (prot. Autorità 36627 del 15 novembre 2012), avente ad oggetto “Programma di sperimentazione dei sistemi di accumulo” (di seguito: comunicazione 12 novembre 2012);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità alla Commissione del 12 dicembre 2012 (prot. Autorità 40785), avente ad oggetto “Richiesta di informazioni in relazione al programma di sperimentazione per i sistemi di accumulo dell’energia di cui al Piano per i sistemi di difesa 2012”, (di seguito: comunicazione 12 dicembre 2012);
- la comunicazione di Terna all’Autorità del 21 dicembre 2012 (prot. Autorità 43016), recante “Informazioni in relazione al programma di sperimentazione per i sistemi di accumulo dell’energia di cui al Piano di Difesa e proposta progetti” di seguito: (comunicazione 21 dicembre 2012), come precisata e integrata con comunicazione di Terna all’Autorità del 7 febbraio 2013 (prot. Autorità 5158);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità a Terna del 27 dicembre 2012 (prot. Autorità 43386).

CONSIDERATO CHE:

- in applicazione del decreto legislativo 93/11, la deliberazione ARG/elt 199/11 ha previsto che, con riferimento ai sistemi di accumulo tramite batterie sulla rete di trasmissione nazionale (di seguito: SdA), sia opportuno prevederne il riconoscimento ai fini tariffari (secondo la tipologia di investimento di cui al comma 22.5, lettera d)) laddove detti investimenti si caratterizzino come progetti pilota per la sperimentazione in campo delle loro potenzialità, efficacia ed efficienza;
- per i progetti pilota di sistemi di accumulo relativi alla rete di trasmissione dell’energia elettrica finalizzati alla riduzione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili (di seguito: MPFRNP), cosiddetti progetti *energy intensive*, il TIT prevede in particolare una maggiorazione del WACC pari al 2% per un periodo di 12 anni;
- con la deliberazione 288/2012/R/eel, l’Autorità ha definito la procedura e i criteri di selezione dei progetti pilota *energy intensive*, relativi ai SdA sulla rete di trasmissione nazionale, ammessi al trattamento incentivante ai sensi del TIT;
- un’installazione estensiva di SdA, che non sia opportunamente preceduta da una fase di sperimentazione su scala ridotta, potrebbe generare l’insorgere di elevati costi non recuperabili in capo all’utente elettrico;
- la sperimentazione delle possibili soluzioni di SdA *energy intensive* applicabili alle reti di trasmissione dell’energia elettrica, avviata con la deliberazione 288/2012/R/eel, risponde all’esigenza primaria di acquisire informazioni sulle tecnologie, sui costi, i benefici, il dimensionamento, la collocazione ottimale e le modalità di funzionamento di detti sistemi, testati in campo in vista della definizione di un quadro regolatorio coerente con un’eventuale successiva introduzione di SdA nelle reti di trasmissione dell’energia elettrica;

- a tal fine la deliberazione 288/2012/R/eel ha, tra l'altro :
 - definito le procedure di ammissione al trattamento incentivante;
 - indicato i criteri di selezione dei progetti pilota nonché i relativi requisiti minimi e opzionali;
 - istituito la Commissione indipendente di esperti per la valutazione dei progetti pilota (di seguito: Commissione) e definito i relativi compiti;
 - previsto che la graduatoria dei progetti ammessi al trattamento incentivante è predisposta dalla Commissione in base al valore dell'indicatore di merito di cui al comma 3.3 della deliberazione 288/2012/R/eel e che detta graduatoria sia successivamente valutata e approvata dall'Autorità, con proprio provvedimento motivato;
- in attuazione della deliberazione 288/2012/R/eel, la determinazione 8/12 ha tra l'altro:
 - pubblicato l'elenco dei nominativi degli esperti del Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia e di RSE S.p.A., costituenti la Commissione indipendente di cui al comma 5.1 della deliberazione 288/2012/R/eel;
- il Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia e RSE S.p.A. dispongono di significative competenze riconosciute in ambito nazionale e internazionale sulle materie oggetto del presente provvedimento e di documentate esperienze di partecipazione nell'ambito di progetti internazionali di ricerca sui temi di interesse;
- la Commissione sopra richiamata ha trasmesso all'Autorità, in data 5 febbraio 2013 (prot. Autorità 5210, del 7 febbraio 2013), la propria Relazione di valutazione dei progetti, comprensiva di graduatoria, redatta ai sensi della deliberazione 288/2012/R/eel;
- gli uffici dell'Autorità hanno avviato le opportune valutazioni e approfondimenti in merito agli elementi tecnici ed economici emersi dalla richiamata Relazione, al fine di istruire, entro breve termine, la prevista decisione finale da parte dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il quadro di riferimento per lo sviluppo del sistema elettrico è in rapida evoluzione in quanto, sulla spinta degli obiettivi fissati con il cosiddetto *Green Package* e del sistema di incentivi allo sviluppo delle fonti rinnovabili definiti a livello nazionale, si stanno modificando rapidamente e radicalmente alcune condizioni che impattano sull'uso, sull'assetto e sullo sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
- con riferimento al precedente punto, la diffusione della generazione distribuita, prevalentemente da fonti rinnovabili, sta già determinando e, ancor più in futuro determinerà, un cambiamento del paradigma di funzionamento delle reti elettriche che, qualora non adeguatamente governato, potrebbe provocare l'insorgere di inefficienze a carico del sistema elettrico;
- la crescente capacità produttiva degli impianti da fonti rinnovabili non programmabili (di seguito: FRNP) combinata con il loro limitato contributo alla regolazione fanno sì che la capacità di regolazione del sistema elettrico sia in progressiva diminuzione;

- la caratteristica di aleatorietà che contraddistingue la generazione da FRNP comporta l'impossibilità di erogare il servizio di regolazione a salire (in asservimento ai sistemi di difesa) permettendo solamente l'eventuale riduzione progressiva della produzione in caso di sovralfrequenza;
- la sopracitata criticità è particolarmente rilevante nei sistemi isolati caratterizzati da un basso rapporto fra fabbisogno e componente di produzione da fonte rinnovabile e dalla bassa inerzia del sistema elettrico, aggravata dalla progressiva riduzione di disponibilità dei cosiddetti carichi interrompibili;
- al fine di rispettare gli standard di sicurezza nella gestione del sistema elettrico, la rete di trasmissione nazionale deve essere esercitata con un'adeguata capacità regolante in grado di garantire il bilanciamento e la sicurezza del sistema;
- per ovviare alle criticità di cui ai precedenti alinea Terna, nel "Programma per l'adeguamento e il miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico 2012-2015" (di seguito: Piano di Difesa 2012-2015), ha previsto l'installazione di sistemi di accumulo con finalità di sicurezza della rete;
- tali sistemi di accumulo (cosiddetti *power intensive*) devono garantire prestazioni di assorbimento e rilascio di energia in tempi ultrarapidi
- con riferimento al Piano di Difesa 2012-2015, l'MSE "*ritiene che il programma risponda alle previsioni normative e affronti i temi prioritari della sicurezza della rete e della crescente necessità di integrazione di impianti a fronte rinnovabile nel sistema elettrico*";
- con comunicazione 2 ottobre 2012, l'MSE ha comunicato l'approvazione del Piano per i sistemi di difesa 2012, piano che comprende investimenti in sistemi di accumulo dell'energia;
- con successiva comunicazione 22 ottobre 2012, l'MSE ha evidenziato in merito all'installazione di sistemi di accumulo diffusi previsti nel Piano di Sviluppo "*la volontà di procedere, in questa fase, con un approccio sperimentale su un programma fino a 35 MW, al fine di verificare la prestazioni dei sistemi proposti e mettere eventualmente a punto scelte tecnologiche o localizzative. Anche nel Piano per i sistemi di difesa è prevista la realizzazione di batterie nei territori delle due isole maggiori, ritenute necessarie per funzioni di sicurezza.*";
- agli investimenti relativi al Piano di Difesa, di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge 290/03 è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari a 1,5% per 12 anni;
- con comunicazione 22 ottobre 2012, il Ministero ha richiesto a Terna un "*Programma di sperimentazione con l'indicazione delle aree prescelte delle caratteristiche tecnologiche e degli indicatori di risultato*", in relazione ai sistemi di accumulo *power intensive*;
- con comunicazione 12 dicembre 2012, la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha avviato approfondimenti finalizzati a valutare l'opportunità di proporre all'Autorità l'avvio di una procedura di sperimentazione applicabile ai SdA di cui al Piano per i sistemi di difesa 2012, in analogia con quanto previsto con la deliberazione 288/2012/R/eel;
- pertanto, con comunicazione 21 dicembre 2012, Terna ha inviato un documento che:
 - individua le esigenze funzionali cui rispondono gli investimenti in SdA previsti dal Piano di Difesa 2012-2015;

- individua due possibili progetti pilota nell'ambito della programmazione prevista per l'attuazione del Piano di Difesa 2012-2015 approvato dal Ministero, progetti di taglia massima pari a 8 MW ciascuno, localizzati rispettivamente in Sardegna e in Sicilia;
- individua alcune possibili tecnologie che saranno sperimentate nei due progetti pilota;
- stima i costi di investimento e i costi operativi previsti per i due progetti pilota;
- i progetti pilota, di cui al precedente alinea, prevedono la sperimentazione di sistemi di accumulo in grado di garantire prestazioni ultrarapide e si caratterizzano per una rilevante valenza sperimentale di prodotto e di esercizio del sistema elettrico.

RITENUTO DI:

- estendere a sistemi di accumulo con caratteristiche *power intensive* inclusi nel Piano di Difesa 2012-2015 la possibilità di attivare progetti pilota, in coerenza con quanto già previsto dal TIT per i sistemi di accumulo con caratteristiche *energy intensive*;
- in relazione agli investimenti in sistemi di accumulo previsti dal Piano di Difesa 2012-2015 approvato dal MSE, ammettere al trattamento incentivante, di cui al comma 25.2 lettera d) del TIT, i due (2) progetti pilota in sistemi di accumulo, di cui alla comunicazione di Terna del 21 dicembre 2012, che prevedono l'installazione di sistemi di accumulo con caratteristiche *power intensive* in Sicilia (Caltanissetta) e Sardegna (Ottana);
- prevedere che, agli investimenti in sistemi di accumulo *power intensive*, sia riconosciuta la maggior remunerazione prevista dal comma 22.5, lettera d), del TIT, nel limite massimo dei costi di investimento, come dichiarati da Terna con comunicazione 21 dicembre 2012;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento della remunerazione, di cui al comma 25.2, lettera d), del TIT, ciascun progetto pilota comporti l'installazione di sistemi di accumulo di taglia massima pari a 8 MW che garantisca anche prestazioni di assorbimento e rilascio di energia in tempi ultrarapidi (anche inferiori al secondo) e sperimenti almeno due tecnologie differenti per ciascun sito;
- prevedere che la sperimentazione abbia durata biennale;
- prevedere che l'ammissione al trattamento incentivante si perfezioni con la formalizzazione da parte di Terna dell'accettazione degli obblighi informativi e di monitoraggio e delle modalità operative della sperimentazione definiti con successiva determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, su proposta della Commissione di esperti di cui ai successivi alinea;
- prevedere, altresì, che la maggior remunerazione di cui ai precedenti punti sia riconosciuta a condizione che il proponente rispetti gli obblighi informativi, di monitoraggio e le modalità operative di cui ai precedenti alinea;
- estendere il mandato della Commissione di esperti del Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia e di RSE S.p.A., come definita ai sensi della deliberazione 288/2012/R/eel e della successiva determina 8/12 in relazione ai progetti pilota di accumulo *power intensive* sulla rete di trasmissione, al fine di

valorizzare le competenze acquisite dalla medesima Commissione nell'ambito della valutazione dei progetti *energy intensive* e ridurre gli oneri e i tempi amministrativi connessi a una nuova nomina della Commissione medesima;

- prevedere che la Commissione, di cui al precedente alinea, sia tenuta al rispetto delle medesime condizioni di riservatezza di cui alla deliberazione 288/2012/R/eel e alla successiva determinazione 8/12 e sia tenuta in particolare a:
 - individuare e proporre alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità gli indicatori informativi e di monitoraggio e le modalità operative della sperimentazione dei progetti *pilota power intensive*;
 - effettuare il monitoraggio della sperimentazione sulla base dei criteri successivamente individuati dalla Commissione medesima e approvati con successiva determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- quantificare *ex-ante* l'onere relativo al monitoraggio delle istanze posto in capo al titolare dei progetti pilota a remunerazione dell'attività svolta dalla Commissione;
- rinviare ad un successivo provvedimento, da adottarsi a breve termine, la decisione in merito all'ammissione al trattamento incentivante dei progetti pilota *energy intensive*, secondo le procedure previste dalla deliberazione 288/2012/R/eel

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione 288/2012/R/eel ad eccezione della definizione di cui all'Articolo 1, comma 1.2, del medesimo articolo, integrate come segue:
- **Progetto pilota *energy intensive*** è un progetto di taglia limitata, ma comunque adeguata al fine di poter effettuare una sperimentazione significativa, che prevede la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica mediante batterie connessi alla rete di trasmissione dell'energia elettrica che possono essere ricollocati (di seguito: amovibili), finalizzati a consentire nella massima misura possibile – nelle more dei necessari potenziamenti di rete – l'immissione in rete di energia elettrica prodotta da FRNP; detti sistemi devono essere complementari a un sistema di controllo dinamico delle reti;
 - **Progetti pilota *power intensive*** sono i due progetti di taglia massima pari 8 MW ciascuno, previsti nell'ambito del Piano di Difesa 2012-2015 approvato dal MSE, di cui alla comunicazione 21 dicembre 2012, che prevedono l'installazione di sistemi di accumulo di tipo elettrochimico con caratteristiche *power intensive* in Sicilia e Sardegna.

Articolo 2

Progetti pilota power intensive

- 2.1 Con riferimento agli investimenti in sistemi di accumulo, previsti dal Piano di Difesa 2012-2015, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono ammessi al trattamento incentivante, di cui al comma 22.5, lettera d), del TIT, nei limiti di costo di investimento dichiarati dal proponente nella comunicazione del 21 dicembre 2012, i due (2) progetti pilota che prevedono l'installazione di sistemi di accumulo con caratteristiche *power intensive* in Sicilia e Sardegna di seguito riportati:
 - i. Progetto denominato "Ottana";
 - ii. Progetto denominato "Caltanissetta"
- 2.2 La remunerazione, di cui al precedente comma, è riconosciuta a condizione che il Titolare rispetti gli obblighi di cui al successivo Articolo 3.
- 2.3 Ciascun progetto pilota prevede l'installazione di sistemi di accumulo di taglia massima pari a 8 MW che garantiscano anche prestazioni ultrarapide e sperimentino almeno due tecnologie differenti per ciascun sito.
- 2.4 La sperimentazione avrà durata biennale a decorrere dalla data di adesione alla sperimentazione medesima effettuata dal Titolare.
- 2.5 L'adesione alla sperimentazione si considera perfezionata con la formalizzazione, da parte del soggetto proponente, dell'accettazione degli obblighi e delle modalità operative di cui al successivo comma 2.6.
- 2.6 Con successiva determinazione, il Direttore della Direzione Infrastrutture, su proposta della Commissione di cui all'Articolo 4 e previa informativa dell'Autorità, definisce:
 - le modalità operative della sperimentazione, nel rispetto delle finalità di sicurezza dei sistemi di accumulo;
 - gli indicatori di monitoraggio;
 - gli obblighi informativi che devono essere garantiti dal Titolare dei progetti pilota *power intensive*.

Articolo 3

Diffusione dei risultati dei progetti pilota power intensive

- 3.1 Il Titolare della sperimentazione dovrà rendere disponibile all'Autorità, con cadenza almeno semestrale per il biennio di sperimentazione, un rapporto con i risultati della sperimentazione medesima, comprendente le informazioni e i dati successivamente individuati con la determinazione di cui al precedente comma 2.6.
- 3.2 Con cadenza annuale e fino al completamento della durata convenzionale dei sistemi di accumulo oggetto della sperimentazione, il Titolare fornirà all'Autorità una relazione annuale, stilata con le medesime modalità e contenuti del rapporto semestrale di cui al comma 3.1. Entro il mese di giugno 2015, il Titolare dovrà rendere disponibile all'Autorità una relazione finale contenente i risultati della sperimentazione.
- 3.3 La Direzione Infrastrutture dell'Autorità esamina i rapporti semestrali, la relazione finale e le successive relazioni annuali di cui rispettivamente ai commi

- 3.1 e 3.2 e formula all’Autorità proposte per la revisione e l’adeguamento della regolazione circa la remunerazione e l’uso dei *SdA*.
- 3.4 I progetti pilota devono prevedere l’impegno a condividere con il sistema elettrico e a pubblicizzare, con modalità idonee, i risultati della sperimentazione.
- 3.5 I dati e gli indicatori oggetto di monitoraggio, quelli da condividere con il sistema elettrico e quelli oggetti di pubblicizzazione, saranno definiti con la determinazione di cui al precedente comma 2.6.
- 3.6 La relazione finale, di cui al comma 3.2, sarà resa pubblica sul sito dell’Autorità; sarà altresì pubblicata la relazione annuale, di cui al precedente comma 3.2.
- 3.7 In caso di mancata trasmissione dei rapporti semestrali, di cui al comma 3.1 o delle relazioni, di cui al comma 3.2, ovvero della trasmissione di dati incompleti, l’Autorità avvia un procedimento per la sospensione della remunerazione, di cui al comma 22.5, lettera d), del TIT, degli investimenti oggetto dei progetti pilota.

Articolo 4

La Commissione di esperti

- 4.1 Il mandato della Commissione, composta da esperti del Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia e di RSE S.p.A., come definita ai sensi della deliberazione 288/2012/R/eel e della successiva determinazione 8/12 (di seguito: Commissione), è esteso all’ambito dei progetti pilota *power intensive* approvati ai sensi del precedente comma 2.1.
- 4.2 In relazione ai sopracitati progetti, la Commissione:
- a) propone alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità:
 - le modalità operative della sperimentazione, nel rispetto delle finalità di sicurezza del sistema elettrico a cui sono asserviti i sistemi di accumulo;
 - gli indicatori di monitoraggio;
 - gli obblighi informativi che devono essere garantiti dal titolare dei progetti pilota *power intensive*;
 - b) analizza, nel corso della fase di sperimentazione, i progetti pilota *power intensive* e gli indicatori di monitoraggio al fine di proporre al Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità eventuali integrazioni dei medesimi;
 - c) esamina i rapporti semestrali di cui al comma 3.1 e trasmette alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità le proprie valutazioni;
 - d) esamina la relazione finale e le relazioni annuali di cui al comma 3.2 e trasmette alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità le proprie valutazioni anche ai fini di predisporre proposte di revisione e adeguamento della regolazione circa la remunerazione e l’uso dei sistemi di accumulo.
- 4.3 Il termine, di cui al comma 5.4, della deliberazione 288/2012/R/eel è posticipato al 30 dicembre 2015.
- 4.4 L’onere amministrativo, relativo al monitoraggio dei progetti pilota *power intensive*, è posto in capo al Titolare dei progetti pilota.
- 4.5 L’onere, di cui al comma precedente, è pari, per ciascun progetto pilota, ad un importo annuo, per i due anni della sperimentazione, di euro 10.000 (diecimila).

- 4.6 Ai fini della remunerazione dei singoli esperti costituenti la Commissione, l'importo, di cui al comma precedente, è ripartito in parti uguali tra gli esperti medesimi. Nessun ulteriore compenso o riconoscimento può essere ammesso.
- 4.7 Il Titolare del progetto pilota versa a ciascun componente della Commissione l'importo a copertura degli oneri di monitoraggio, così come determinato ai sensi dei precedenti commi e secondo le modalità e le tempistiche che saranno previste nel contratto tipo di cui ai successivi commi.
- 4.8 Ai fini di disciplinare il rapporto tra il Titolare e ciascun componente della Commissione, il medesimo Titolare integra, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il contratto di cui all'Articolo 6, della deliberazione 288/2012/R/eel e della determinazione 8/12. Detto contratto è trasmesso al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità e ai componenti della Commissione, come individuati ai sensi del presente provvedimento, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal medesimo articolo della deliberazione 288/2012/R/eel.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 In relazione ai progetti pilota *power intensive* ammessi al trattamento incentivante, per le poste economiche e patrimoniali afferenti i medesimi progetti, viene garantita la separata evidenza contabile.
- 5.2 Il Titolare dei progetti pilota si impegna a sottoporre alla valutazione di ammissibilità dell'Autorità ogni significativo scostamento dei dati e delle informazioni precedentemente dichiarate, ai fini dell'ammissione al trattamento incentivante.
- 5.3 La decisione in merito all'ammissione al trattamento incentivante, di cui al comma 25.2, lettera d), del TIT, dei progetti pilota *energy intensive*, è rinviata ad un successivo provvedimento dell'Autorità.
- 5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 5.5 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna S.p.A. e alla Commissione.

7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni